



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la Semplificazione Normativa*

GLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA GIÀ REALIZZATI E IL LORO IMPATTO ECONOMICO

1. GLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA REALIZZATI

Con il **decreto legge n. 112 del 2008**, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, si è prodotto **un taglio di circa 7.000 leggi**, tra abrogazioni espresse (3.370) e abrogazioni implicite concernenti disposizioni obsolete, inutili o già di fatto abrogate. Il testo, inoltre, contiene **numerose misure di semplificazione** normativa a favore dei cittadini e delle imprese.

Con il **decreto-legge n. 185/2008**, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, sono state introdotte **ulteriori misure di semplificazione**, tra le quali il blocco e la riduzione delle tariffe elettriche, la posta elettronica certificata, l'abolizione del libro soci e la trasmissione telematica dei certificati.

Il **decreto-legge n. 200/2008**, convertito con legge n. 9/2009, **abroga circa 29.000 leggi ritenute oramai obsolete**. In particolare, vengono abrogate tutte le norme primarie del Regno d'Italia ancora vigenti. Basandosi sulla banca dati storica della Corte di Cassazione, sono stati selezionati circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque si è ritenuto utile abrogare (o ri-abrogare) espressamente. In tal modo, si contribuisce in maniera decisiva alla certezza del diritto e soprattutto si consente di non dover procedere alla marcatura e all'inserimento nella banca dati pubblica "Normattiva" di circa 29.000 provvedimenti, con cospicui risparmi di spesa, considerando che il costo di tali attività viene stimato in circa 200 euro per ogni atto normativo.

Con la **legge n. 69/2009**, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” sono state introdotte diverse misure di semplificazione normativa e amministrativa. In particolare, è stato ridotto a trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento e sancito l’obbligo per la pubblica amministrazione di risarcire il danno ingiusto in caso di ritardo nella conclusione dello stesso. E’ stata, altresì, semplificata la disciplina della conferenza di servizi mediante la possibilità del ricorso a modalità telematiche.

Il **decreto-legge n. 78/2009**, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha previsto nuove misure di semplificazione tra le quali il contenimento del costo delle commissioni bancarie, la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie e interventi urgenti per le reti dell'energia.

La **legge n. 99/2009**, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" prevede importanti misure di semplificazione volte allo sviluppo economico delle imprese e alla loro competitività, nonché interventi di riordino normativo del settore.

Il **decreto-legge n. 135/2009, c.d. salva infrazioni**, contiene norme volte ad assicurare la tutela dei prodotti interamente italiani nonché interventi di modifica del sistema dei servizi pubblici locali.

Allo stato attuale, i **risparmi annuali effettivi** imputabili alle misure di semplificazione **che già hanno prodotto effetti concreti** in termini di riduzione di oneri inerenti tutti i destinatari diretti e indiretti (Cittadini, Imprese e Pubbliche Amministrazioni) dei provvedimenti di semplificazione superano i **quattordici miliardi di Euro annui**.

La stima complessiva del **risparmio annuo potenziale a regime**, connesso all’attuazione di tutte misure di semplificazione è pari a oltre **ventuno miliardi di Euro annui** (comprensivi dei quattordici miliardi di Euro di risparmi annuali effettivi già computati).

Di seguito, si trovano, più in dettaglio:

- ➤ le schede di lettura di tutti gli interventi di semplificazione introdotti con i d.l. n. 112/2008, d.l. 185/2008, d.l. n. 200/2008, l. n. 69/2009, d.l. n. 78/2009, l. n. 99/2009 e d.l. n. 135/2009 cd. salva-infrazioni. Ogni scheda comprende, laddove possibile, una breve descrizione delle modalità di misurazione preliminare dell’impatto;
- ➤ la tabella degli interventi di semplificazione e una misurazione preliminare del loro impatto, laddove possibile.

2. SCHEDE DI LETTURA DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTI CON I D.L. N. 112/2008, D.L. N. 185/2008, D.L. N. 200/2008, L. N. 69/2009, D.L. N. 78/2009, L. N. 99/2009, D.L. N. 135/2009.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nel d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008.**

Art. 24

Taglia-leggi: abrogazione di 3.370 disposizioni

Alla abrogazione espressa operata con l'art. 24 del d.l. n. 112/08 si è accompagnata una ulteriore ripulitura degli elenchi degli atti normativi vigenti, che ha condotto in totale alla eliminazione di circa 7.000 atti di rango legislativo.

Il successivo d.l. n. 200/08, all'art. 2, ha disposto l'abrogazione (che si compirà nel dicembre 2009) di ulteriori 28.909 atti primari antecedenti alla Costituzione.

I benefici

È stata effettuata una misurazione preliminare degli effetti economici dell'intervento abrogativo (comprensivo dell'abrogazione prevista dai dd.ll. n. 112/08 e n. 200/2008): l'abrogazione espressa incide, infatti, positivamente sia sui costi di inserimento delle leggi nella banca dati pubblica, che sarà operativa dagli inizi del 2010, sia sulla gestione cartacea e sulla manutenzione delle disposizioni normative, effettuata dalle amministrazioni competenti.

La riduzione complessiva degli oneri amministrativi connessi all'inserimento in banca dati, alla manutenzione delle leggi ed ai costi di stampa e diffusione delle medesime è stimabile in circa 2.100 Euro a legge (200 Euro per l'inserimento nella costituenda banca dati, 1.900 Euro per gli altri costi annuali di manutenzione), per cui il mancato inserimento nel novero delle leggi vigenti di circa 36.000 leggi obsolete, abrogate espressamente, comporta un risparmio di circa **75,6 Milioni di Euro** annui.

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi (con estensione al livello regionale e locale)

La norma prevede l'adozione di un programma per la misurazione degli oneri e la conseguente riduzione degli stessi del 25% entro l'anno 2012. È prevista, inoltre, l'adozione di regolamenti contenenti gli interventi normativi finalizzati a ridurre gli oneri gravanti sulle imprese.

La Commissione europea ha stimato per l'Italia un ammontare totale annuo di oneri amministrativi (comprensivo degli oneri derivanti da tutti i livelli di governo) pari a circa il 4,6% del PIL, che equivale a un **costo annuale per le imprese tra i 70 e i 75 miliardi di Euro**. La riduzione del 25% prevista dall'art. 25 (da effettuarsi a seguito di misurazione e da conseguirsi su almeno tre anni, a decorrere dal 2009) corrisponde a un **risparmio annuo a regime pari a circa 18 miliardi di euro**.

Per dare poi un ordine di grandezza degli effetti della norma proposta a **livello regionale/locale**, si ipotizza in via prudenziale che la quota di oneri riferibili a questi livelli di governo sia pari al

30%^{1[1]} e che quindi tale applicazione comporti un risparmio annuo per le imprese entro il 2012 di circa **5 miliardi di euro** (da considerarsi a scomputo dei 18 miliardi). Una stima più precisa degli oneri amministrativi e della loro ripartizione tra i diversi livelli di governo potrà essere realizzata solo con il completamento delle attività di misurazione previsto dalla norma in questione.

Alcuni di questi risparmi sono già oggi realtà: quelli in materia di trattamento dei dati personali (cfr. art. 29) e di adempimenti in materia di lavoro (cfr. artt. da 39 a 41). Per gli altri è già stata avviata la programmazione insieme con il Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 26

Taglia-enti

La disposizione prevede la soppressione e il riordino, a fini di razionalizzazione e contenimento dei costi, di alcuni enti pubblici non economici considerati "inutili".

In sede di attuazione di tale norma, in data 19 novembre 2009, è stato emanato un Decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa che ha escluso dalla soppressione solo nove Enti (Accademia della Crusca, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto, Cassa conguaglio settore elettrico, Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, Ente teatrale italiano - ETI, Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - ISIAO, Lega italiana per la lotta ai tumori - LILT, Unione Nazionale Ufficiali in congedo - UNUCI).

Sono stati, altresì, già sottoposti al riordino svariati Enti, tra i quali:

la Lega navale italiana;

l'Unione italiana tiro a segno – UITS;

l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia – UNUCI;

l'Opera nazionale dei figli degli aviatori – ONFA;

le sei Casse militari, che sono state accorpate in una sola entità organizzativa;

il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione – CNIPA;

il FORMEZ;

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione(SSPA);

l'Istituto di studi e analisi economica(ISAIE);

il Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze;

il Fondo di assistenza per i finanzieri;

la Cassa ufficiali e il fondo di previdenza per il personale appartenente ai ruoli di ispettore, sovrintendente e appuntati e finanzieri della Guardia di Finanza;

l'Agenzia nazionale della sicurezza del volo;

il Vittoriale degli italiani;

l'Istituto opere laiche palatine pugliesi;

l'Istituto di beneficenza Vittorio Emanuele III

il Banco nazionale di prova armi da fuoco;

l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;

^{1[1]} Dai dati disponibili relativi ad alcuni territori regionali risulta che gli adempimenti di fonte regionale e locale superano il 40% del totale. La stima prudenziale deriva dalla considerazione che gli oneri derivanti dalla legislazione statale (come ad es. quelli fiscali) possano essere più onerosi e ripetitivi.

l'Istituto nazionale di statistica ;
l' Agenzia nazionale per i giovani;
l'Istituto agronomico per l'oltremare;
il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
l' Accademia nazionale dei Lincei;
la Scuola archeologica italiana di Atene;
la Fondazione "Guglielmo Marconi";
l'Unione accademica nazionale;
l'Aereo club d'Italia;
l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale(INSEAN);
le Autorità portuali;
l'Ente nazionale dell'aviazione civile(ENAC);
gli Enti parco;
il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'ente parco nazionale del Gran sasso;
i Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino;
il Consorzio parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna;
il Centro nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

Art. 27

Taglia-carta

La norma prevede una significativa riduzione dei costi prima sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo, compresi gli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, sostituiti da abbonamenti telematici.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

Viene abolita la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza attraverso l'introduzione, in via sostitutiva, dell'obbligo di autocertificare l'osservanza delle regole di sicurezza sulla *privacy*. Tale misura si riferisce esclusivamente ai soggetti che trattano dati non sensibili ovvero a coloro che trattano dati dei propri dipendenti relativi allo stato di salute o all'adesione ad organizzazioni sindacali. Per ridurre gli adempimenti in materia, inoltre, vengono semplificati i contenuti del documento informatico con cui si provvede a notificare al Garante della *privacy* il trattamento dei dati personali cui si intende procedere.

I benefici

La misura adottata consente secondo le previsioni un serio abbattimento dei costi amministrativi in materia di *privacy*.

Il totale dei relativi costi amministrativi, per il sistema delle piccole e medie imprese italiane (imprese con addetti da 0 a 249, ca. 4,5 milioni di unità), ammonta a circa 350 milioni di Euro (sui 75 miliardi di Euro di costi amministrativi). La stima dei risparmi annui relativi a questa specifica azione di semplificazione è pari a circa **170 Milioni di euro**.

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

La norma semplifica la disciplina dei controlli sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata ai sensi delle norme tecniche europee ed internazionali (ad esempio certificazioni ISO 14001 o EMAS). Con tale misura si attribuisce ai controlli periodici svolti dagli enti certificatori un valore sostitutivo rispetto ad ogni altro controllo amministrativo o verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Vengono mantenuti solo i controlli amministrativi diretti ad accertare la validità della certificazione.

I benefici

Eliminare le duplicazioni nei controlli consente di ridurre gli oneri sottesi a tale attività, senza alterare i livelli di tutela che devono essere garantiti in base alla disciplina nazionale e comunitaria. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento attuativo, sarà possibile una misurazione specifica degli effetti economici.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

Viene prolungato da 5 a 10 anni il periodo di validità delle carte d'identità che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, dovranno essere munite – oltre che della fotografia – anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Per semplificare ulteriormente i rapporti tra cittadini e amministrazione, è previsto che i Comuni informino gli interessati della data di scadenza del documento almeno novanta giorni prima.

I benefici

La norma produce una diminuzione della frequenza e del numero delle procedure di rinnovo delle carte di identità con la conseguente riduzione dei costi amministrativi connessi.

Non è disponibile una rilevazione puntuale e una stima dei costi per i cittadini inerenti tale procedura che riguarda i cittadini. Preliminarmente si può dire che l'azione di rinnovo delle carte d'identità riguarda diversi milioni di soggetti ogni anno e che una stima orientativa è pari a 30 milioni di Euro. Pertanto, l'elevazione della durata della carta d'identità da 5 a 10 anni consente di stimare un risparmio annuo pari a circa **15 Milioni di Euro**.

Art. 32

Strumenti di pagamento

La soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore viene elevata da 5.000 a 12.500 euro.

Viene inoltre abolito l'obbligo per i lavoratori autonomi di tenere un apposito conto corrente bancario o postale da utilizzare per la gestione dell'attività professionale.

Art. 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

Con la disposizione è stato abrogato l'elenco dei clienti e dei fornitori ed è stata introdotta l'anticipazione della pubblicazione degli studi di settore.

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

Vengono eliminati alcuni inutili appesantimenti della disciplina in materia, senza creare alcun *vulnus* nelle garanzie di sicurezza dell'immobile. In particolare, viene abolito l'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione. Scompare anche l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di immobili che ne siano già dotati. Ulteriori semplificazioni degli adempimenti in materia di installazione degli impianti saranno realizzate con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, di prossima adozione.

I benefici

Non è disponibile una rilevazione puntuale e una stima dei costi per i cittadini e le imprese. Si sono, però, effettuate delle stime preliminari che evidenziano come, per i soli adempimenti informativi inerenti la parte "energia elettrica", il costo per atto sia mediamente pari a €300, costituiti dai costi della certificazione probatoria (circa 180 euro) nonché dal costo del lavoro impiegato (2 H) e dei relativi *overheads*. Il totale degli atti è pari a oltre 3 milioni. La norma prevede la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici e in particolare abroga l'obbligo della conservazione della documentazione cartacea che costituisce un tipico obbligo informativo. Il costo medio unitario di 300 euro viene cancellato.

Anche solo considerando questi elementi, il risparmio totale per tutti gli atti (venditore-compratore e locatore-conduttore), pari a circa tre milioni, è quindi stimabile in oltre **900 milioni di Euro**.

Art. 36

Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

Si introduce la possibilità che gli atti di trasferimento di quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata vengano sottoscritti con firma digitale e depositati presso l'ufficio del

registro delle imprese a cura di intermediari abilitati. Questi ultimi sono i soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società. Con tale previsione, la cessione di quote delle s.r.l. non è più esclusiva prerogativa del notaio autenticante.

I benefici

Consistono in significativi risparmi per cittadini ed imprese e nell'accelerazione dei tempi di produzione degli effetti del trasferimento.

Non è disponibile una rilevazione puntuale e quindi una stima dei costi per le imprese inerenti questa specifica attività di semplificazione. Esiste altresì una valutazione dedotta dalla stampa specializzata dove si rileva un ammontare di 150.000 operazioni annue dal costo unitario di ca. €2000. Il volume complessivo del costo di tale procedura è pari a 300 Milioni di euro.

L'art. 36 liberalizza il trasferimento delle quote di s.r.l. Gli atti di cessione non sono più una esclusiva dei notai e sono sottoscritti in forma digitale. Significativi i risparmi per cittadini e le imprese. Laddove si stimi che cittadini e imprese si rivolgano per tale atto a intermediari alternativi ai notai e che la tariffa media per tale prestazione sia oltre la metà di quella notarile, il risparmio stimato è pari a **200 Milioni di Euro**.

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

Per semplificare le pratiche sanitarie e garantire più elevati livelli di tutela della salute dei cittadini, viene prevista la futura abrogazione delle norme che prevedono adempimenti formali non necessari. A tal fine sarà adottato un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa.

I benefici

Il beneficio consiste nella riduzione degli adempimenti e degli oneri in materia sanitaria, lasciando inalterata la disciplina sulla sicurezza sul lavoro.

Art. 38

Impresa in un giorno

Al fine di semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, viene previsto il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive, da attuarsi mediante regolamento di delegificazione adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della semplificazione amministrativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Lo schema di regolamento attuativo è attualmente al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Al riguardo si rappresenta che è finalmente operativa la cd. Comunicazione unica, grazie alla quale per aprire un'impresa è sufficiente una singola comunicazione al Registro delle Imprese, che contiene tutte le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative che fino ad oggi dovevano essere inviate ad enti diversi con differenti modalità.

I benefici

Lo sportello unico diverrà l'unico punto di riferimento per le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva dell'imprenditore, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Sarà possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività, con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che avrà il valore di titolo autorizzatorio.

Non è disponibile una rilevazione puntuale sebbene si stimi che i tempi di attesa media potranno ridursi del 70%.

Art. 39, Art. 40, Art. 41

(Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro; Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali; Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro)

La principale novità è l'istituzione del libro unico del lavoro, che sostituisce i precedenti libri matricola e paga (sezione paga e sezione presenze). Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e devono essere indicati i dati essenziali relativi al rapporto di lavoro instaurato. Il libro unico, che deve essere aggiornato entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, può essere tenuto anche su supporto magnetico come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 9 luglio 2008.

I documenti obbligatori, inoltre, possono essere tenuti, per conto del datore di lavoro, presso lo studio di consulenti del lavoro o di altri professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), previa comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Ulteriori semplificazioni riguardano le comunicazioni da fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione, il collocamento obbligatorio dei disabili, l'organizzazione del lavoro per alcuni settori (ad esempio autotrasporto, gente di mare).

I benefici

Svecchiamento della disciplina sui libri obbligatori, in modo da renderla compatibile con le esigenze della moderna realtà imprenditoriale. L'introduzione di modalità semplificate di tenuta dei documenti, oltre ad alleggerire gli oneri a carico dei datori di lavoro, facilita l'attività degli organi di vigilanza, con indubbi vantaggi sul piano del potenziamento dei controlli.

Le norme introducono misure di semplificazione in materia di adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, anche attraverso l'istituzione del libro unico del lavoro; inoltre è previsto che i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro e contiene, inoltre, altre semplificazioni di adempimenti formali in materia di lavoro; infine sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

(Area lavoro). Il totale dei relativi costi amministrativi, per il sistema delle piccole e medie imprese italiane ammonta a circa 6,3 miliardi di Euro (sui 75 miliardi di Euro di costi amministrativi). La stima dei risparmi annui relativi a questa specifica azione di semplificazione è pari a circa **3,5 Miliardi di euro**.

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa

È prevista la futura concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere gli investimenti privati in particolari settori produttivi, prevalentemente nelle aree del Mezzogiorno. La gestione degli interventi di sostegno ed il conseguente monitoraggio saranno affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., vigilata dal Ministero dello sviluppo economico. Saranno inoltre introdotti: una procedura accelerata per lo svolgimento di conferenze di servizi finalizzate all'avvio degli investimenti ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari; meccanismi sostitutivi per semplificare il rilascio di provvedimenti autorizzatori.

I benefici

Rafforzamento della struttura produttiva del Paese, mediante interventi statali che saranno adottati in piena cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria

Viene prevista la delegificazione della disciplina relativa all'erogazione dei contributi nel settore editoria. Con il regolamento di riordino saranno introdotte misure dirette a semplificare la documentazione necessaria per accedere ai contributi ed i relativi criteri di calcolo. Sarà inoltre snellito ed accelerato il procedimento, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e la previsione del termine massimo di un anno per l'erogazione effettiva.

Lo schema di regolamento attuativo è stato già predisposto in cooperazione con il Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio, anche consultando i soggetti interessati, e verrà presto inoltrato al Consiglio di Stato per il necessario parere.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nel d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.**

Art. 3

Blocco e riduzione delle tariffe

Viene sospesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2009, l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad adeguare in aumento diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici. Viene bloccata inoltre, fino al 30 aprile 2009, la riscossione del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali.

Nei settori dell'energia elettrica e del gas, viene esteso l'ambito di applicazione della tariffa elettrica agevolata ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, per le quali è necessario utilizzare apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica. Viene attribuito, infine, all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas il compito di monitorare l'andamento dei prezzi della fornitura di energia elettrica e di gas naturale nel mercato interno, in relazione alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.

I commi da 10 a 13 operano una **riforma del mercato elettrico**, per ovviare alle profonde distorsioni caratterizzanti il mercato italiano dell'elettricità. Tra queste:

- il sistema del prezzo marginale riferito al “mercato del giorno prima”;
- l'assenza di poteri di intervento dell'Autorità in caso di distorsioni della concorrenza;
- le anomalie nei “servizi di dispacciamento”;
- la disparità tra i prezzi delle varie zone del Paese.

Il 30 aprile 2009 è già entrato in vigore il d.m. attuativo di tale riforma, il quale:

- crea a breve termine (1 ottobre 2009) un mercato “infragiornaliero”, ovvero una piattaforma commerciale, che si aggiunge al “mercato del giorno prima”, la quale aumenta la flessibilità degli scambi e la dimensione competitiva del mercato, nella prospettiva di adeguare il mercato e di superare definitivamente il sistema passando, nel tempo, al modello del “prezzo marginale”;
- crea dal 1 gennaio 2010 un mercato per i “servizi di dispacciamento”, che dovrebbe ottimizzare il costo delle congestioni tra le diverse aree del Paese (ferma restando ovviamente la necessità di eliminare del tutto queste congestioni con nuovi interventi sulla rete);
- potenzia i “mercati a termine” fisici e finanziari, portando la piattaforma commerciale italiana in linea con quella degli altri Paesi europei. Oggi, prima del decreto, i contratti a termine vengono stabiliti con riferimento al prezzo spot della borsa elettrica (che tende sempre ad innalzarsi al momento della loro conclusione); in futuro, il cliente potrà sottoscrivere tali contratti trovando un esplicito riferimento in una apposita piattaforma commerciale per gli scambi di energia a termine;
- assicura dal 20 maggio 2009, la trasparenza dei dati, consentendo la loro conoscenza dopo 7 giorni (oggi si conosce tutto soltanto un anno dopo);
- consente all'Autorità per l'energia di adottare “rimedi strutturali” per rimuovere le condotte distorsive della concorrenza (ad es., se in una zona un impianto esercita un ruolo da monopolista, l'Autorità può d'ufficio fissare un prezzo più basso).

Art. 16

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

Comma 6 - Posta elettronica certificata (PEC)

L'utilizzo della posta elettronica certificata diventa un obbligo per diverse categorie di soggetti ed in primo luogo per la pubblica amministrazione. Ogni amministrazione, infatti, deve istituire un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà pubblicato in un elenco telematico a cura del CNIPA. Anche le imprese costituite in forma societaria devono indicare il proprio indirizzo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e tale operazione è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Analoga previsione per i professionisti iscritti in albi, così come già disposto per gli avvocati ai sensi dell'art. 51 del decreto legge 112/2008.

La fine della fase transitoria per il completo adeguamento a tale normativa è fissata per la fine dell'anno 2011.

I benefici

Con la dematerializzazione dei documenti e l'utilizzo della posta elettronica certificata, la comunicazione tra soggetti pubblici e privati diventa più veloce e sicura. Evidenti i risparmi economici legati all'annullamento dei costi per le raccomandate con ricevuta di ritorno.

Secondo le stime operate dalla società specializzata NetConsulting il risparmio potenziale annuo per il Sistema Paese è di **908 milioni di euro annui**

Comma 12 - Conservazione ottica sostitutiva

Viene potenziato il ricorso alla gestione elettronica dei documenti, prevedendo che la copia su supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale cartaceo (documento analogico), purché la conformità sia attestata dal responsabile della conservazione mediante l'uso della firma digitale. Rispetto alla normativa previgente, viene soppressa la distinzione tra originali unici e non unici con il conseguente venir meno dell'onere di far autenticare il documento da un notaio o altro pubblico ufficiale. Tale adempimento persiste soltanto per alcune tipologie di documenti originali unici caratterizzati da particolari profili di interesse pubblico.

I benefici

Riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, le pubbliche amministrazioni e, in generale, per i soggetti tenuti per legge alla conservazione di atti e documenti. Evidenti i risparmi derivanti dall'annullamento dei costi di acquisto del materiale cartaceo e dei costi degli spazi occupati.

La misurazione del complesso dei vantaggi derivanti dalla possibilità di sostituzione della documentazione cartacea di fatto non è possibile in modo puntuale, ancorché i potenziali vantaggi indiretti di sicuro rilievo sono i seguenti:

- i) aumento della possibilità di trasmettere la documentazione per via telematica e quindi, senza costi;
- ii) riduzione dei rischi di smarrimento;
- iii) miglioramento della gestione della documentazione.

Altresì, è possibile stimare il vantaggio diretto derivante dalla possibilità di conservazione ottica dei documenti, e riconducibile al risparmio conseguibile nella fase di archiviazione della documentazione. Tale stima si desume avendo come base di riferimento le rilevazioni eseguite dal

progetto Misurazione Oneri Amministrativi – Funzione Pubblica, dove è stato quantificato l'onere medio dell'archiviazione. Estendendo le stime MOA al complesso degli oneri amministrativi del nostro paese, per i quali si considera la stima della Commissione europea del 4,7% del PIL, otteniamo una stima complessiva dello 0,22% del PIL.

Ovviamente la norma in oggetto non eliminerebbe *tout court* l'onere dell'archiviazione per almeno due motivi:

- i) non vale per tutta la documentazione (essendovi la riserva al comma 2) e comunque parte della documentazione poteva già essere detenuta in forma digitale;
- ii) anche l'archiviazione elettronica comporta dei costi.

Una misura prudenziale della stima del risparmio sta tra il 20 e il 25% degli oneri totali dell'archiviazione, ovvero lo 0,05% circa del PIL. In termini monetari si tratterebbe di circa **750 milioni di euro l'anno**. Da notare che questa stima non comprende l'eventuale risparmio derivante dalla informatizzazione di tutto l'archivio presso le imprese (che comunque comporta un costo non trascurabile per l'impresa stessa) ma solo della nuova documentazione che annualmente viene prodotta dal sistema delle imprese.

La società specializzata NetConsulting ha individuato analiticamente una parte di tali risparmi, elencando alcune voci di costi futuri che si elimineranno con la conservazione ottica sostitutiva (ad es., i costi per l'acquisto di libri e registri, per il personale addetto alla conservazione etc.), ma senza considerare tra i risparmi altre voci di ulteriore risparmio come, ad esempio, quello derivante dall'informatizzazione degli archivi cartacei esistenti e dalla rimozione delle strutture logistiche e materiali – stanze, armadi, etc. – oggi ad essi dedicate. Comunque, anche solo considerando i mancati costi futuri le stime operate da NetConsulting prevedono un risparmio potenziale annuo per il Sistema Paese di 397 milioni di euro.

Comma 12 bis - Documentazione informatica

La possibilità di tenuta informatica dei libri, registri, scritture e documentazione di impresa consente un sostanziale miglioramento dell'efficienza nei processi e nell'organizzazione di impresa. Con riferimento ai soli libri obbligatori ai sensi del codice civile e tenendo conto che per alcuni di essi permangono obblighi di tenuta cartacea ai fini della normativa fiscale, la norma consente un potenziale eliminazione dei degli oltre 100.000 procedimenti legati alla presentazione dei modelli per la vidimazione dei libri e una riduzione dei costi amministrativi per le imprese legati alla gestione del cartaceo, alla conservazione e al pagamento di diritti di segreteria per un **importo complessivo annuo pari a circa 105 milioni di euro**.

Secondo le stime operate dalla società specializzata NetConsulting, i risparmi potenziali per il sistema-Paese potranno arrivare a **10,5 miliardi di euro**.

Comma 12 quater - Abolizione libro soci e obbligo trasmissione elenco soci

Con alcune novelle al codice civile, vengono semplificate le modalità di tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e degli altri documenti di impresa. Il documento cartaceo viene sostituito, con la medesima efficacia probatoria, da quello informatico. Viene abolito l'obbligo di tenuta del libro soci per le società a responsabilità limitata. Conseguentemente, il trasferimento delle partecipazioni societarie produce effetto a decorrere dal deposito dell'atto presso il registro delle imprese (invece che dall'iscrizione del socio). Viene meno altresì l'obbligo di trasmettere, in sede di deposito dell'ultimo bilancio approvato, l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

I benefici

L'abolizione del libro soci comporta significativi risparmi per le imprese, anche in relazione ai costi derivanti da diritti di segreteria e imposte di bollo dovuti alle Camere di commercio.

L'abolizione del libro soci si pone nell'ottica di evitare alle imprese di essere obbligate più volte a ottemperare allo stesso obbligo informativo, dal momento che tale libro contiene unicamente informazioni già desumibili dal registro delle imprese. La sua abolizione consente alle 1,2 mn di SRL esistenti in Italia di non dover più ottemperare a tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla sua tenuta, con conseguente riduzione degli oneri correlati a tali adempimenti. Con riferimento a questi ultimi, è possibile stimare in **5,2 milioni di euro annui** i risparmi a cui le s.r.l. dovranno fare fronte a seguito dell'abolizione del libro soci. La quantificazione dei minori costi è stata effettuata tenendo conto dei soli oneri correlati all'imposta di bollo e all'aggiornamento del libro.

L'abolizione del libro soci comporta anche l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione dell'elenco soci alla CCIAA, la cui semplificazione è giustificata che l'informazione è già disponibile presso il registro delle imprese. In ragione di ciò si elimina la compilazione e l'invio annuali di 188.000 elenchi, nonché minori oneri amministrativi per le SRL, quantificabili complessivamente in circa **5,7 milioni di euro annui**.

Secondo le stime operate dalla società specializzata NetConsulting, i risparmi potenziali per il sistema-Paese potranno arrivare a **200 milioni di euro l'anno**.

Art. 16-bis

Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese

Comma 6 - Trasmissione telematica certificati

Non esiste una rilevazione puntuale dei risparmi collegabili a questo intervento. Esiste, però, una valutazione effettuata dall'Osservatorio sul documento digitale (di cui non è possibile, allo stato, verificare completamente l'attendibilità), in cui sono indicati potenziali risparmi legati a questa misura pari a **472,5 milioni di Euro**, inerenti la trasmissione telematica dei certificati tra le Amministrazioni Pubbliche e connessi alla dematerializzazione dei circa 35 milioni di certificati prodotti annualmente dalla P.A.

Commi 11 e 12 - Comunicazione semplificata all'INPS dei datori di lavoro domestico e sua trasmissione alle altre amministrazioni pubbliche

Con una deroga alla disciplina vigente, viene eliminato l'obbligo di comunicare ai competenti centri per l'impiego l'assunzione, la modifica e la cessazione del rapporto di lavoro del personale domestico. Il datore di lavoro domestico deve presentare le comunicazioni soltanto all'Inps, con modalità semplificate, assolvendo a tutti gli obblighi nei confronti degli altri soggetti pubblici coinvolti (Inail, Uffici territoriali di Governo, Direzioni del Lavoro, Centri per l'impiego).

I benefici

Si eliminano gli adempimenti inutili e le duplicazioni concentrando la competenza in capo ad un solo organo. Si semplificano gli adempimenti a carico dei datori di lavoro.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nel d.l. n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009.**

Art. 1

Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente

Oggi, per i cittadini italiani, è impossibile conoscere gratuitamente il testo delle leggi vigenti che li regolano.

L'art. 1 del d.l. n. 200/09 accelera radicalmente un processo disciplinato da varie leggi succedutesi sin dal 2000, prevedendo la creazione di una "banca dati pubblica e gratuita" della normativa vigente, nel testo attuale.

A tal fine, il Ministro per la semplificazione normativa può adottare decreti volti a coordinare le attività già in corso, a razionalizzare gli enti statali già operanti in materia e a individuare le modalità di utilizzo del relativo personale; a definire i criteri procedurali per la pubblicazione telematica degli atti normativi.

Art. 2

Abrogazioni espresse

Già l'art. 24 del d.l. n. 112/08 aveva operato l'abrogazione di 3.370 atti normativi primari, alla quale si è accompagnata una ulteriore ripulitura degli elenchi degli atti normativi vigenti, che ha condotto alla eliminazione di circa 7.000 atti di rango legislativo.

L'art. 2 del d.l. n. 200/08 ha disposto l'abrogazione (che si compirà nel dicembre 2009) di ulteriori 28.909 atti primari antecedenti alla Costituzione.

I benefici

È stata effettuata una misurazione preliminare degli effetti economici dell'intervento abrogativo (comprensivo dell'abrogazione prevista dai d.l. n. 112/08 e n. 200/2008): l'abrogazione espressa incide, infatti, positivamente sia sui costi di inserimento delle leggi nella banca dati pubblica di prossima istituzione sia sulla gestione cartacea e sulla manutenzione delle disposizioni normative, effettuata dalle amministrazioni competenti.

La riduzione complessiva degli oneri amministrativi connessi all'inserimento in banca dati, alla manutenzione delle leggi ed ai costi di stampa e diffusione delle medesime è stimabile in circa 2.100 Euro a legge (200 Euro per l'inserimento nella costituenda banca dati, 1.900 Euro per gli altri costi annuali di manutenzione), per cui il mancato inserimento nel novero delle leggi vigenti di circa 36.000 leggi obsolete, abrogate espressamente, comporta un risparmio di circa **75,6 Milioni di Euro** annui.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nella l. n. 69/2009.**

Art. 3

Chiarezza dei testi normativi

Per garantire la chiarezza e la leggibilità dei testi normativi vengono introdotti alcuni principi generali in materia di potestà normativa del Governo. In particolare, è previsto che ogni norma contenga l'indicazione espressa delle disposizioni sostituite, modificate o abrogate e di quelle richiamate o alle quali si rinvia, e che si provveda, almeno ogni sette anni, all'aggiornamento dei codici e dei testi unici evidenziando opportunamente le novità introdotte.

Art. 4

Semplificazione della legislazione

Viene introdotto all'art. 14, lettera h) della legge 246/2005, un nuovo criterio di delega che prevede l'individuazione anche delle disposizioni che dettano i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma terzo, Costituzione).

Vengono inoltre inseriti i seguenti nuovi commi:

- comma 14-*bis*, che ribadisce la regola della cedevolezza delle norme statali nelle materie di esclusiva competenza legislativa regionale;
- comma 14-*ter*, che differisce di un anno il termine per l'effetto ghigliottina (che quindi diventa il 16 dicembre 2010), in modo da assicurare uno iato temporale nel quale provvedere a eventuali correzioni;
- comma 14 - *quater*, che delega il Governo ad adottare decreti di abrogazione espressa delle disposizioni statali, anche successive al 1° gennaio 1970, abrogate tacitamente o implicitamente o perché obsolete o prive di effettivo contenuto normativo;
- comma 18-*bis*, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui ai commi 15 e 18 dello stesso articolo (quindi, entro il 2012), possono essere adottate disposizioni integrative o correttive degli stessi. Al riguardo, va segnalato che la legge n. 15/2009, sostituendo l'originario comma 18 dell'art. 14, ha prorogato al dicembre 2011 il termine per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (del decreto salva-leggi) e di riassetto (codici);

Il comma 2 dell'art. 4, infine, interviene sull'Allegato 1 annesso al d.l. 200/2008, sopprimendo alcune leggi relative al periodo 1861-1948 che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, con la conseguenza di escluderle dall'effetto abrogativo che si produrrà a decorrere dal 16 dicembre 2009.

Art. 5

Modifica alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi

Le novità riguardano in primis i regolamenti di delegificazione, per l'adozione dei quali diventa necessario il parere anche delle competenti Commissioni parlamentari.

Viene, inoltre, prevista l'adozione periodica di regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, con i quali si provvede anche all'espressa abrogazione delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono obsolete.

Di rilevante importanza è, poi, la disciplina di cui al nuovo articolo 17-bis della legge 400/1988, che generalizza il potere del Governo di adottare testi unici compilativi - nella forma di decreti del Presidente della Repubblica - al fine di riunire in un unico atto normativo le disposizioni aventi forza di legge in materie o settori omogenei, in modo da garantire la massima coerenza logica e sistematica. La redazione dei testi unici può essere demandata al Consiglio di Stato che, a tal fine, può avvalersi di esperti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6

Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari

Viene prevista la modifica dei procedimenti di gestione amministrativa e finanziaria degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, da attuarsi con un apposito regolamento di delegificazione. Si tratta di un apprezzabile intervento che consentirà di ottenere significativi risultati sotto il profilo della accelerazione dei procedimenti e della razionalizzazione delle spese e delle strutture.

Art. 7

Certezza dei tempi di conclusione del procedimento

Vengono apportate alcune modifiche alla legge 241/1990. In primo luogo, viene ridotto a trenta giorni il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, fatta salva la possibilità che ciascuna amministrazione stabilisca, con regolamento, un termine più lungo non superiore comunque a novanta giorni.

In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento amministrativo, il termine può essere ulteriormente ampliato fino ad un limite massimo di centottanta giorni. Restano esclusi da tale previsione solo i procedimenti in materia di immigrazione e di acquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, vengono espressamente fatti salvi i diversi termini, previsti dalle relative normative di settore, in materia di beni culturali e paesaggio e di ambiente.

Quanto alle conseguenze per il ritardo nella conclusione del procedimento, si segnala:

- l'obbligo per la P.A. di risarcire il danno ingiusto, con devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- l'introduzione di un nuovo meccanismo di valutazione della responsabilità dirigenziale che tiene conto, anche ai fini della retribuzione di risultato, del rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

Art. 8

Certezza dei tempi in caso di attività consultiva o valutazioni tecniche

Viene semplificata l'attività consultiva nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, riducendo a venti giorni il termine per l'acquisizione dei pareri obbligatori e facoltativi.

In materia di accesso, inoltre, viene semplificata la procedura per il riesame delle determinazioni di diniego, espresse o tacite.

Art. 9

Conferenza di servizi e silenzio assenso

Viene semplificata la disciplina della conferenza di servizi mediante l'introduzione, tra l'altro, della possibilità di ricorrere alle modalità telematiche. Quanto ai partecipanti, viene prevista la possibilità di convocare soggetti a vario titolo interessati, quali i proponenti e i concessionari e gestori di pubblici servizi, i quali intervengono senza diritto di voto.

Vengono, inoltre, sottratti dall'ambito di applicazione della dichiarazione di inizio attività e del silenzio-assenso gli atti e i procedimenti in materia di asilo e cittadinanza.

Si semplifica, inoltre, la procedura di inizio dell'attività imprenditoriale per i soggetti economici che operano nel campo della direttiva servizi 2006/123 (c.d. direttiva "*Bolkenstein*"). Viene eliminato il lasso temporale di trenta giorni, in modo tale che l'attività di impresa possa essere iniziata il giorno stesso della presentazione della D.I.A. alla P.A.

Art. 10

Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali

L'ambito di applicazione della legge sul procedimento amministrativo viene esteso anche alle funzioni amministrative esercitate dalle società con totale o prevalente capitale pubblico. Viene specificato, inoltre, che i principi generali dell'azione amministrativa e le norme di partecipazione e semplificazione del procedimento contenuti nella legge costituiscono materia riservata alla competenza esclusiva statale in quanto attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. Resta salva, tuttavia, la possibilità per Regioni ed Enti locali di prevedere livelli più alti di tutela.

Art. 12

Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, disposizioni correttive e integrative del codice "ambiente". Si tratta di una previsione di massima importanza perché consente di provvedere al riordino della disciplina vigente in modo più razionale a tutto vantaggio della coerenza e della chiarezza del sistema normativo.

Art. 13

Cooperazione allo sviluppo internazionale

Vengono introdotte modalità semplificate per lo svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali di competenza del Ministero degli affari esteri in materia di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di cooperazione allo sviluppo industriale e alla ricerca.

Art. 17

Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici

Viene semplificato l'accesso dei consorzi stabili alle gare di appalto pubblico sottosoglia comunitaria, con l'abolizione, in alcuni casi specifici, del divieto di partecipazione del consorzio stabile e dei consorziati alla medesima procedura di affidamento. La finalità è fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto ed incentivare l'accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese.

Art. 24

Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione

La disposizione prevede il riordino, la trasformazione, la fusione o soppressione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione per realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, la riqualificazione del lavoro pubblico, l'aumento della produttività e il miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi della pubblica amministrazione.

Art. 27

Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca

Il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi di riassetto normativo per il riordino, la trasformazione, la fusione o la soppressione del Cnipa, del Formez e della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione di grande importanza perché consente di razionalizzare l'organizzazione, le competenze e le strutture degli organismi coinvolti, assicurando un sistema coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione.

Art. 32

Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

A decorrere dal 1° gennaio 2010 sarà riconosciuto effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti pubblicati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici sui propri siti informatici, in modo da eliminare gli sprechi connessi al mantenimento delle pubblicazioni legali in forma cartacea, che, conseguentemente, non avranno più efficacia. Sarà possibile per le pubbliche amministrazioni ricorrere a forme di pubblicità integrativa sui quotidiani, a scopo di maggiore diffusione e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In ogni caso è fatta salva la pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e su quella della Repubblica italiana, nonché quella effettuata sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 33

Delega al Governo per la modifica del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Al fine di migliorare ed accelerare l'erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, è previsto l'utilizzo delle modalità telematiche anche per consolidare i procedimenti informatici già implementati. I risparmi conseguiti saranno utilizzati per finanziare progetti di innovazione e semplificazione.

Art. 34

Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti

Le amministrazioni regionali e locali possono assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale.

Entro il 31 dicembre 2009, inoltre, ciascuna amministrazione dovrà aggiornare il proprio sito internet pubblicando un registro dei procedimenti automatizzati con i relativi tempi di risposta ed i servizi disponibili.

In tal modo si favoriscono le relazioni tra le pubbliche amministrazioni e gli utenti, consentendo al pubblico di conoscere le modalità di lavorazione e verificare a distanza l'avanzamento delle pratiche.

Art. 35

Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni

Si provvede ad aggiornare la disciplina vigente in modo da assicurare l'interoperabilità della posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali, che siano idonei a garantire l'integrità del contenuto certificando anche l'ora di invio e ricezione del messaggio.

Art. 36

VOIP e Sistema pubblico di connettività

Al fine di limitare gli sprechi ed aumentare l'efficacia e l'efficienza della P.A., è affidato al Cnipa il compito di realizzare e gestire un nodo per i servizi VOIP (voce tramite protocollo Internet).

Sarà predisposto, inoltre, un piano governativo biennale per diffondere il Sistema pubblico di connettività (SPC) tra le pubbliche amministrazioni e realizzare progetti di cooperazione al fine di migliorare la qualità ed ampliare la tipologia dei servizi erogati a cittadini ed imprese.

Art. 40

Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico

Con riferimento all'avvio dell'attività d'impresa, viene precisato che la relativa normativa costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario ed in particolare della direttiva 2006/123/CE (c.d. "*Bolkenstein*").

Quanto allo sportello unico, viene specificato che le attività già oggetto di leggi speciali che individuino anche l'autorità amministrativa competente, sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina.

Art. 43

Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato

In materia di giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei Conti, la competenza per i procedimenti cautelari viene attribuita al giudice monocratico.

Qualora si tratti di questioni di diritto di massima importanza o decise in modo difforme dalle singole sezioni, è introdotta la possibilità che il Presidente della Corte dei conti assegni il giudizio alle sezioni riunite in sede giurisdizionale.

Art. 44

Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo

E' prevista l'adozione di decreti legislativi di riassetto della disciplina del processo amministrativo, per adeguarla alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e coordinarla con quella del processo civile.

La delega prevede misure volte ad assicurare la ragionevole durata del processo e la razionalizzazione dei tempi, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche.

Le semplificazioni riguardano anche i riti speciali, il contenzioso elettorale e il procedimento cautelare, con la generalizzazione della tutela *ante causam*.

Il procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, invece, viene attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed assoggettato ad un rito abbreviato in camera di consiglio.

Art. 54

Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili

Il Governo è delegato ad adottare decreti in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, rientranti nella giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale. A tal fine, è prevista la riconduzione delle numerose tipologie di procedimento civile ai tre modelli processuali previsti dal codice di procedura civile e si dispone inoltre la soppressione del rito societario.

Art. 55

Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato

Viene introdotta una modifica in materia di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte dell'Avvocatura dello Stato. Sarà infatti possibile per l'Avvocatura Generale e per ciascuna avvocatura distrettuale utilizzare le modalità semplificate di notifica previste per gli avvocati del libero foro.

Art 63

Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari

Vengono semplificate le modalità di tenuta dei registri immobiliari. Le annotazioni relative a trascrizioni e iscrizioni possono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati negli archivi informatici presso le conservatorie.

Art. 65

Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio

Gli atti pubblici di competenza del notaio, compresa la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché la rettifica di errori di trascrizione dei dati saranno sottoposti a procedure informatiche e telematiche assicurando in ogni caso la certezza, la sicurezza e la correttezza dello svolgimento della funzione notarile.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nel d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.**

Art. 2

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

La disposizione è volta a ridurre il costo delle commissioni bancarie mediante la riduzione per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari, dell'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di valuta per il beneficiario. Analoga riduzione è prevista, per i medesimi titoli, per l'intervallo intercorrente tra la data di versamento e la data di disponibilità per il beneficiario. Inoltre si stabilisce che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo in caso di massimo scoperto non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento: una cifra di molto inferiore a quella oggi praticata sul mercato, nonostante il nostro intervento dello scorso novembre (art. 2-bis del d.l. 185/08).

Infine sulla surrogazione dei mutui, sono previste forti sanzioni pecuniarie in caso di ritardo nel passaggio da una banca all'altra.

I benefici

I benefici per i consumatori previsti da questa misura si aggirano, secondo stime prudenziali, intorno al miliardo di Euro.

Art.3

Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie

La norma prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotti con proprio decreto misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto - che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale - ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale, un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente il gas naturale, secondo le procedure concorrenziali, è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività, nonché adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali.

I benefici

I benefici previsti da questa misura superano, anche secondo le stime più prudenti, i 500-600 milioni di Euro di risparmio per imprese e cittadini.

Art. 4

Interventi urgenti per le reti dell'energia

La norma reca misure di semplificazione per la realizzazione delle reti per trasmissione e distribuzione dell'energia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, nei casi in cui:

- ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio;
- debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

A tal fine tali interventi costituiscono una tipologia degli eventi che determinano l'attività di protezione civile.

Al verificarsi degli eventi introdotti dalla norma, viene prevista la dichiarazione di indifferibilità della realizzazione degli interventi di che trattasi, determinandone la durata e l'estensione territoriale e la nomina del Commissario delegato attraverso apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Commissario delegato emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività occorrenti al finanziamento, alla progettazione, all'autorizzazione, alla realizzazione e all'effettiva realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e in deroga alle competenze delle altre amministrazioni interessate, il cui parere deve comunque essere richiesto.

Il commissario straordinario può avvalersi di strutture senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e la sua attività è oggetto di controllo e vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

I benefici

I benefici previsti da questa misura consentirebbero di realizzare quelle opere e quelle infrastrutture bloccate dai cavilli burocratici e la messa in circolo di oltre 6 miliardi di euro con effetti evidenti sull'occupazione e sull'indotto. Inoltre lo sblocco di tali interventi consentirebbe, secondo stime di Confindustria, la riduzione dei costi dell'elettricità di circa 1 miliardo e 300 milioni all'anno.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nella legge n. 99/2009.**

Art. 3

Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi.

La norma prevede il rilancio dell'intervento statale a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi. A tal fine delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio e per gli interventi di reindustrializzazione delle aree in crisi.

Art. 5

Delega al Governo per il riassetto normativo degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

La norma, ai fini del completamento del processo di riassetto, prevede l'emanazione di una raccolta organica di norme regolamentari che disciplinino la materia degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese.

Art. 6

Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese

La norma prevede la possibilità per l'impresa interessata ad ottenere titoli autorizzatori o concessori da parte della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di pubblici servizi ed ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica possa allegare in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione

Art. 7

Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

La norma autorizza le regioni a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire il versamento delle tasse dovute in luogo dei singoli utilizzatori.

Art. 10

Società cooperative

La norma prevede una razionalizzazione dell'attività delle cooperative disponendo tra l'altro che l'iscrizione al registro delle imprese della cooperativa determina automaticamente l'iscrizione della stessa nell'albo delle cooperative ed attenua gli obblighi a carico delle stesse nel caso in cui le stesse perdano la qualifica di mutualità prevalente.

Art. 11

Internazionalizzazione delle imprese

La norma prevede il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

Art. 21

Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi.

La norma prevede che i gestori dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscano all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato.

Art. 27

Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico

La norma prevede la modifica delle procedure e per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, prevedendo una procedura semplificata.

Art. 47

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

La norma prevede l'adozione di una legge annuale al fine di rimuovere gli ostacoli normativi o amministrativi all'apertura dei mercati, sviluppare la concorrenza e tutelare i consumatori.

Art. 49

Modifica dell'art. 140 bis del codice del consumo

La norma prevede la possibilità per i consumatori di esercitare i propri diritti collettivamente con modalità semplificate tramite la cd. *class action*.

- **Scheda degli interventi di semplificazione contenuti nel d.l. n. 135/2009, c.d. salva infrazioni.**

Art. 15

Riforma sui servizi pubblici locali

La norma apporta importanti modifiche al sistema dei servizi pubblici locali: la loro gestione dovrà intervenire esclusivamente tramite gara o attraverso il conferimento a società miste pubblico-private, a condizione che al socio privato (da scegliere con gara) sia attribuita una quota non inferiore al 40% e che allo stesso siano attribuiti compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Solo per situazioni eccezionali, che non permettano un utile ricorso al mercato, l'affidamento potrà essere effettuato in favore di società interamente pubbliche che siano dotate dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario ai fini della gestione cd. *in house*, previa espressione di un parere positivo dell'Autorità Antitrust.

Infine, si prevede in via legislativa (la via regolamentare precedentemente prevista si era rivelata alquanto impervia ...) una "dismissione forzata" degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina; tale dismissione è scadenzata nel tempo per le singole tipologie di società e, comunque, non si potrà superare il termine ultimo del 2012.

I benefici

I benefici previsti da questa misura normativa comportano un innalzamento dei livelli minimi qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare oltre che degli *standard* qualitativi e quantitativi minimi del servizio, definiti in termini di livelli specifici e livelli generali; inoltre vengono resi più trasparenti i profili economici del rapporto contrattuale.

Art. 16

Made in Italy

La norma introduce la nozione di prodotto interamente italiano per tutti quei manufatti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

A tutela di tali prodotti è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 517 codice penale, aumentate di un terzo, per chiunque utilizzi in modo ingannevole le espressioni "100% *Made in Italy*", "100% Italia" o "tutto italiano", in qualunque lingue espresse, o altre che siano analogamente idonee ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione del prodotto interamente in Italia.

E' inoltre sanzionato il comportamento di chi induce in errore il consumatore circa la provenienza interamente italiana del prodotto anche nell'ipotesi in cui non venga utilizzato uno specifico marchio.

I benefici

I benefici previsti da questa misura consentono di valorizzare i prodotti interamente italiani e, al contempo, di tutelare consumatori e produttori.

3. LE TABELLE DEGLI INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE E DELLA MISURAZIONE PRELIMINARE DEL LORO IMPATTO ECONOMICO

- Interventi contenuti nel d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008

ART.	TITOLO	MISURAZIONE RISPARMIO	NOTE
24	Taglia-leggi	75,6 milioni annui	Stima complessiva che comprende anche il risparmio derivante dalle abrogazioni di cui al d.l. n. 200/2008 (v. sotto)
25	Taglia-oneri amministrativi	Risparmio annuo potenziale a regime di 18 miliardi	Stima connessa alla riduzione del 25% degli oneri amministrativi
26	Taglia-enti		
27	Taglia-carta		
29	Trattamento dei dati personali	170 milioni	
30	Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione		
31	Durata e rinnovo della carta d'identità	15 milioni	
32	Strumenti di pagamento		
33	Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori		
35	Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici	900 milioni	
36	Cessione quote s.r.l.	200 milioni	
37	Certificazioni e prestazioni sanitarie		
38	Impresa in un giorno	<i>Pur non essendo allo stato possibile una misurazione effettiva, si stima che i tempi di attesa medi potranno ridursi del 70%.</i>	
39/41	Area lavoro	3,5 miliardi	
42	Accesso agli elenchi dei contribuenti		
43	Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa		
44	Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria		
45	Soppressione del servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica		
	TOTALE	4.860,6 Milioni	

- **Interventi contenuti nel d.l. n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009**

ART.	TITOLO	MISURAZIONE RISPARMIO	NOTE
3	Mercato dell'energia elettrica		<i>Non è possibile misurare esattamente il risparmio sulla bolletta elettrica, poiché agli effetti della riforma si sommano quelli della riduzione del costo delle materia prime. Per i suoi effetti, cfr. comunque le schede di lettura</i>
16, commi 6-9	Posta elettronica certificata (PEC)	908 milioni	La cifra deriva da stime Netconsulting
16, comma 12	Conservazione ottica sostitutiva	750 milioni	La cifra deriva da una misurazione realizzata sulla base di dati forniti dalla commissione Europea. La stima Netconsulting ha individuato analiticamente una parte di tali risparmi, pari a 397 milioni
16, comma 12-bis	Documentazione informatica	105 milioni	Secondo le stime Netconsulting, i risparmi potenziali per il sistema Paese potranno arrivare a 10,5 miliardi di Euro
16, comma 12-quater	Abolizione libro soci	5,7 milioni	Secondo le stime Netconsulting, i risparmi potenziali per il sistema Paese potranno arrivare a 200 milioni di Euro all'anno
16-bis, comma 1	Semplificazione dei servizi anagrafici		
16-bis, comma 6	Trasmissione telematica certificati	472,5 milioni	
16-bis, comma 10	Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC) informatico		
16-bis, commi 11-12	Comunicazione semplificata all'INPS dei datori di lavoro domestico e sua trasmissione alle altre amministrazioni pubbliche		

- **Interventi contenute nel d.l. n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009**

ART.	TITOLO	MISURAZIONE RISPARMIO	NOTE
1	Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente (cd. "Normattiva")		
2	Abrogazione espressa di 28.909 atti normativi primari antecedenti al 1948	75,6 milioni	Stima complessiva che comprende anche il risparmio derivante dalle abrogazioni di cui al d.l. n. 112/2008 (v. sopra)

- **Interventi contenuti nel d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.**

ART.	TITOLO	MISURAZIONE RISPARMIO	NOTE
2	Contenimento del costo delle commissioni bancarie	1 miliardo	
3	Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie	600 milioni	
4	Interventi urgenti per le reti dell'energia	6 miliardi	Inoltre lo sblocco di tali interventi consentirebbe, secondo stime di Confindustria, la riduzione dei costi dell'elettricità di circa 1 miliardo e 300 milioni all'anno.
	TOTALE	7.600 Milioni	